


**TRIBUNALE DI PAVIA**
Sezione I Civile

Procedura n. 60/2023 R.G. procedimento unitario

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Erminio Rizzi;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da



con l'ausilio dell'OCC dr.ssa Maila Orlandi.

Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento con cui è stata dichiarata aperta la procedura di
ristrutturazione dei debiti del consumatore e disposta la comunicazione ai
creditori;

lette le osservazioni depositate da BNL;

letta la relazione depositata dall'OCC;

confermata ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano.

Il creditore chirografario BNL con trattenuta di un quinto dello stipendio,
disposta mediante un precedente procedimento di pignoramento presso terzi, ha
contestato la convenienza del piano, rimarcando la soddisfazione simbolica del
credito di BNL e la conseguente preferibilità dell'alternativa liquidatoria
all'omologazione della proposta.

Tale giudizio non può essere condiviso e il piano deve essere omologato alla
stregua del criterio posto dal nono comma dell'art. 70 CCII.

Difatti occorre rimarcare che, sulla base del disposto di cui agli artt. 268 quarto
comma lett. b) e 270 secondo comma lett. e) CCII, anche nel caso di accesso alla





TRIBUNALE DI PAVIA

Sent. n. 61/2023 pubbl. il 01/06/2023
Rep. n. 106/2023 del 01/06/2023

procedura di liquidazione controllata BNL verrebbe privata della possibilità di soddisfare il suo credito mediante la trattenuta del quinto e ciò non solo per il limitato periodo di tre anni della durata della procedura di liquidazione ma anche, successivamente alla sua chiusura, in forza del disposto di cui agli all'art. 278 primo e secondo comma CCII.

Quanto all'inopponibilità anche del pignoramento presso terzi alle procedure di sovraindebitamento, questo orientamento, ormai dominante nella giurisprudenza di merito, è stato avvallato anche dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 65 del 10 marzo 2022 ha stabilito che la falciatura del piano del consumatore riguarda anche eventuali cessioni coattive del credito (stipendi, pensioni ecc.) derivanti da un'ordinanza di assegnazione di un precedente giudizio.

Ciò in quanto con l'accesso ad una procedura di sovraindebitamento tutti i pagamenti in favore dei creditori devono essere interrotti, venendo meno altrimenti il principio di *par condicio creditorum* immanente a tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Tutte le precedenti obbligazioni sono infatti travolte dalla procedura e ricondotte al suo interno: in tal modo sarà possibile dare soddisfazione a tutti i creditori in base alla graduazione delle rispettive cause di prelazione.

Poste queste brevi considerazioni, la convenienza della procedura liquidatoria risulta senz'altro da escludersi avuto riguardo al patrimonio della debitrice che consta di un vetusto ciclomotore con valore stimato di 100 euro.

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

1. OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
2. DISPONE che l'OCC provveda a notificare la presente sentenza ai creditori, a pubblicarla sul sito del Tribunale (sezione *procedure in materia di*



